SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Merola Valente Giuseppina di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 3

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Linari Micheletti Malena di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 4

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Sisterò Roberto Ivàn di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Leka Sander di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Pedratscher Georg di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo. . . . . Pag. 6

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Maas Andreas Christophorus di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta . . . . Pag. 7

Ministero della salute

DECRETO 25 marzo 2004.

Non inclusione della sostanza attiva pretilaclor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004 . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 8 aprile 2004.

Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002». (Deliberazione n. 2/04/CIR) . . . . Pag. 14

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola, del Gran Premio di Agnano e della Maratona di Roma - Manifestazione 2004 - Estrazione 2 maggio 2004 . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti concernenti il numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2003/2004.

04A04272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Merola Valente Giuseppina di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Merola Valente Giuseppina, nata il 13 gennaio 1971 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di licenciada en administraciòn conseguito in Venezuela il 6 dicembre 1996, come attestato dal «Colegio de Licenciados en Administraciòn del Estado Miranda» (Venezuela), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di Licenciado en ciencias administrativas - Opciòn Gerencia, conseguito presso la Universidad Metropolitana di Caracas (Venezuela), il 20 maggio 1994, e di Especialista en organizaciòn de empresas, conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas il 4 luglio 2002;

Considerato che la sig.ra Merola Valente possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Venezuela dal 1993 al 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Merola Valente Giuseppina, nata il 13 gennaio 1971, a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A04480

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Linari Micheletti Malena di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Linari Micheletti Malena, nata il 16 ottobre 1978 a Rosario (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di contadora pùblica conseguito in Argentina in data 11 agosto 2003, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fe», di Rosario (Argentina), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di contadora pùblica, conseguito presso la «Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires», di Buenos Aires (Argentina) il 23 settembre 2002, e rilasciato il 19 novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Milano in data 23 gennaio 2003, con validità fino all'8 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Linari Micheletti Malena, nata il 16 ottobre 1978 a Rosario (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A04481

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Sisterò Roberto Ivàn di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sisterò Roberto Ivàn, nato il 27 settembre 1971 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingeniero mecanico electricista conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 16 marzo 1998, e rilasciato il 19 giugno 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 31 marzo 1998;

Visti l'esperienza professionale e i corsi di formazione e tirocini svolti dal sig. Sisterò, come documentato in atti;

Ritenuto che il sig. Sisterò abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Sisterò Roberto Ivàn, nato il 27 settembre 1971 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04482

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Leka Sander di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Leka Sander, nato il 29 maggio 1963, a Rreshen Mirdite (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di Inxhinier elektroteknike per industri conseguito nel luglio 1992 presso l'«Universitetit Politeknik» di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1992, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14, e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Leka possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 14 gennaio 1998, rinnovato in data 30 maggio 2001, con validità fino al 30 maggio 2005, per motivi di lavoro dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Leka Sander, nato il 29 maggio 1963 a Rreshen Mirdite (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale.

04A04483

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Pedratscher Georg di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pedratscher Georg, nato a Hamm (Germania) il 24 settembre 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di klinischer psychologe conseguito in Austria nel 2003, come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di magister der naturwissenschaften conseguito presso la «Leopold-Franzens Universitat Innsbruck» in data 22 novembre 2001 e del «Abschlusszeugnis» in «Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie» conseguito in data 12 luglio 2003 presso il Centro scientifico e di formazione austriaco «Scholoss Hofen»;

Considerato che il sig. Pedratscher risulta iscritto all'Albo degli psicologi clinici e all'Albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero Federale dal 30 settembre 2003;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato lo svolgimento di tirocinio professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Pedratscher Georg, nato a Hamm (Germania) il 24 settembre 1962, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04484

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Maas Andreas Christophorus di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maas Andreas Christophorus, nato a Overschie (Olanda) il 2 novembre 1937, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale conseguito in Germania di klinischer psychologe — rilasciato dalla «Berufsverband Deutscher Psychologen - Sektion Klinische Psychologie» in data 28 ottobre 1977 — ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di doktor der philosophie conseguito presso l'«Universitat Salzburg» in data 4 aprile 1974;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia e della psicoterapia dal 1974 al 1999 presso la «Herz-Kreislauf-Klinik Waldkirch» di Waldkirch (Germania), e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Considerato che il sig. Maas ha conseguito l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia rilasciata dalla città di Waldkirch in data 5 febbraio 1985;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e 10 gennaio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Maas Andreas Christophorus, nato a Overschie (Olanda) il 2 novembre 1937, cittadino olandese sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04485

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2004.

Non inclusione della sostanza attiva pretilaclor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1 che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il pretilaclor, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II della citata decisione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di pretilaclor per il controllo di infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su riso (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva pretilaclor non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Art. 2.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pretilaclor riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su riso (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 3.

1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, confezionati con l'etichette precedentemente autorizzate, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze, già presenti sul mercato, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pretilaclor, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentita fino al 31 dicembre 2004.

3. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PRETILACLOR LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU RISO (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg	Data reg	Impresa	Usi essenziali autorizzati
Hetris 50	011492	22/10/02	Europhyto S.r.l.	riso
Zoom	011075	9/11/01	Sipcam S.p.a.	riso
Rifit	009144	28/02/97	Syngenta Crop Protection S.p.a.	riso
Sofit H	007439	9/03/88	Syngenta Crop Protection S.p.a.	riso

proposta di etichetta adeguata ad usi essenziali

COMPOSIZIONE
Pretilaclor puro g 46.7 (=500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO S.R.L.
Sede legale: viale V. Emanuele II, n.64 - Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE
I.R.C.A. Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n°10
24040 Fornovo S.Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n. 11492 del 22.10.2002
Quantità netta del preparato: litri 0,5 - 1 - 3 - 5- 10 - 20

PARTITA N.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: i sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.
Terapia sintomatica: Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenze: consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Hetris 50 è un erbicida indicato per il diserbo di pre-semina e post-emergenza del riso. Risulta efficace sulle seguenti infestanti annuali in fase di germinazione o nei primi stadi di sviluppo: Alisma spp(Cucchiaio), Cyperus difformis (Cipero), Giavoni (Echinochloa spp), Scirpus mucronatus (Quadrettone), Heteranthera limosa (Eterantera blu), Heteranthera reniformis (Eterantera bianca), Eleocharis spp (Giunchine) ; utilizzato in pre-semina esercità attività di contenimento sul riso crodo.
Esrcita inoltre azione preventiva nei confronti delle Alghe (Cyanophiceae).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Pre-semina: per il controllo di riso crodo, intervenire 28-30 giorni prima della semina alla dose di 2–2.5 l/ha; trattare con risaia sommersa, mantenendo la sommersione sino all'epoca di semina.
Post-emergenza: per il controllo di cucchiaio(Alisma plantago), quadrettone(Scirpus mucronatus) e cipero(Cyperus difformis) intervenire alla dose di 2 l/ha alla 2°-3° foglia del riso; mantenere l'acqua ferma per 4-5 giorni.
In presenza di giavoni con 2 o più foglie, è consigliabile aggiungere dose ridotta di uno specifico giavonicida. Impiegare volumi d'acqua di 300-400 litri per ettaro di superficie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': compatibile con i più comuni erbicidi da risaia quali propanil, molinate e graminicidi specifici.
Avvertenze
Negli interventi di pre-semina, prevedere un'asciutta di radicamento.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

syngenta

Sofit® H

Erbicida selettivo per la coltura del riso
Concentrato emulsionabile

Composizione:

pretilaclor puro	25,26 g	(=240 g/l)
fenclorim puro	12,63 g	(=120 g/l)

coformulanti q.b. a 100 g
contiene inoltre: N-metil-2-pirrolidone

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle

Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 7439 del 9.3.1988

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. ***litri***

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
I sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.

Terapia
Non si conosce l'antidoto specifico.

Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE

Smaltire secondo le norme vigenti.

Officine di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera)
S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.-unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (Bg)

Taglie: litri 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

Caratteristiche
E' un diserbante per il riso attivo su infestanti annuali provenienti da seme.
Agisce principalmente contro Heteranthera reniformis (ETERANTERA RENIFORME). Ha inoltre attività nei confronti di: Alisma plantago (CUCCHIAIO), Cyperus difformis (CIPERO), Echinocloa spp. (GIAVONI) compreso E. crus-galli (GIAVONE ROSSO), Eleocharis spp. (GIUNCHINA), Scirpus mucronatus (QUADRETTONE).
Il prodotto esercita una certa attività preventiva contro le Alghe azzurre (Cyanophiceae).
Non controlla le malerbe perenni munite di rizomi, bulbi, stoloni, quali Butomus umbellatus (GIUNCO FIORITO), Leersia oryzoides (SERLA), Paspalum disticum (GRAMIGNONE), Potamogeton natans (LINGUA D'ACQUA), Scirpus maritimus (CIPOLLINO).

Epoca d'impiego
Dopo la semina con la prima foglia del riso già sviluppata e con Giavoni non oltre lo stadio di due foglie.
Per un'azione completa contro i Giavoni integrare con mezza dose di uno specifico giavonicida.
Dopo l'applicazione tenere ferma l'acqua per 3/4 giorni.

Dosi d'impiego
4,5-5 litri per ettaro di prodotto riservando le dosi più alte ai terreni fortemente infestati in 300-500 litri di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
"Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività
Il prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

syngenta

RIFIT®

Erbicida selettivo per la coltura del riso
Emulsione concentrata

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
49,75 g pretilacior puro (=500 g/l)
q.b. a 100 g coformulanti

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 9144 del 28.02.97

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. ***litri***

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

NORME DI SICUREZZA
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione:
I sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.

Terapia
Non si conosce l'antidoto specifico. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
É un diserbante per il riso che agisce sulle seguenti piante infestanti annuali: Alisma spp. (Alisme), Cyperus difformis (Cipero globoso), Echinocloa spp. (Giavoni), Eleocharis spp. (Giunchina), Heteranthera limosa (Eterantera Limosa), Heteranthera reniformis (Eterantera Reniforme), Scirpus mucronatus (Quadrettone).
Il prodotto esercita una efficace attività preventiva contro le Alghe azzurre (tipo Cyanophiceae, ecc.).
Il prodotto usato in pre-semina esercita una consistente attività di contenimento sul riso crodo e si inserisce efficacemente nelle strategie per il suo controllo.

Epoca e dosi di impiego
Pre-semina
Trattare su risaia allagata mantenendo l'acqua ferma per 4-6 giorni.
Successivamente mantenere il terreno sempre sommerso.
Seminare circa 1 mese dopo il trattamento.
Quando il riso è germinato ed ha un'altezza di 1-3 cm, fare una asciutta togliendo l'acqua per 3-4 giorni.
Successivamente ripristinare il livello dell'acqua.
Dose d'impiego: 2-2,5 l/ha.

Post-emergenza
Trattare sull'acqua alla dose di 2 l/ha dopo la 2ª foglia del riso, mantenendo l'acqua ferma (4-6 giorni).

Modalità d'impiego
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: il prodotto contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Smaltire secondo le norme vigenti

Officine di produzione:
. SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)
. DIACHEM S.p.A., unità produttiva SIFA, Caravaggio (Bg)
. S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)

Taglie: litri 2 - 5 – 10 - 20

ZOOM

Erbicida selettivo per il riso
Liquido emulsionabile

Composizione:
- Pretilaclor puro . . . . g. 50 (= 500 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a . . . g. 100

Norme di sicurezza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico
Sintomi: i sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato. **Terapia:** non si conosce l'antidoto specifico. Terapia sintomatica. **Consultare un centro Antiveleni.**

Caratteristiche del preparato
Il prodotto è un erbicida selettivo per la coltura del riso e agisce sulle seguenti piante infestanti: Alisme (*Alisma spp.*), Zigolo delle risaie (*Cyperus difformis*), Giavoni (*Echinochloa spp.*), Giunchine (*Eleocharis spp.*), Eterantera bianca (*Heteranthera reniformis*), Eterantera blu (*Heteranthera limosa*), Lisca mucronata (*Scirpus mucronatus*) ed esercita una efficace attività preventiva contro le Alghe (Cyanophiceae). Impiegato in pre-semina esercita una consistente attività di contenimento sul riso crodo e si inserisce efficacemente nelle strategie per il suo controllo.

Epoche e dosi di impiego
PRE-SEMINA: trattare su risaia allagata mantenendo l'acqua ferma per 4-6 giorni. Successivamente mantenere il terreno sempre sommerso. Seminare circa un mese dopo il trattamento. Quando il riso è germinato ed ha un'altezza di 1-3 cm, fare un'asciutta togliendo l'acqua per 3-4 giorni; successivamente ripristinare il livello dell'acqua.
Dose: 2-2,5 l/Ha
POST-EMERGENZA: trattare sull'acqua e intervenire dopo la 2a foglia del riso, mantenendo l'acqua ferma (4-6 giorni).
Dose: 2 l/Ha
In tutte le applicazioni impiegare il prodotto con volumi di acqua di 300-500l/ha

Preparazione della poltiglia
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

NOCIVITA': Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11075 del 09.11.01

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: Litri 0,5 – 1 – 5 – 10
Partita n.:

04A04515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 aprile 2004.

Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002». (Deliberazione n. 2/04/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'8 aprile 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante: «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante: «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante: «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante: «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante: «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 settembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 2/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante: «Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico concernente la verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002: affidamento dell'incarico alla società Europe Economics»;

Viste le relazioni presentate da Telecom Italia il 16 giugno 2003 «Servizio universale: metodologia adottata da Telecom Italia S.p.a. per il calcolo del costo netto 2002» e «Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2003;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico concernenti l'approvazione del provvedimento relativo al «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002».

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002 sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 2/04/CIR)

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A : "SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2002"

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", finalizzato a stabilire l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla giustificazione del costo netto, l'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera.

In particolare l'Autorità

INVITA

Le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 15-99 dell'allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri contraddistinti dalle lettere da A ad I del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621

E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO *B*
(alla delibera n. 2/04/CIR)

Proposta di provvedimento:

(1) Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, in data 16 giugno 2003, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2002, ai sensi dell'art.3, comma 10, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 1998. L'Autorità ha pertanto avviato, in data 16 luglio 2003, un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

2. Ai fini della determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, pubblicata in data 14 agosto 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 1998 dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. In data 12 novembre 2003, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 259/03 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice), gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2002 un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice, nonché dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato 11 del Codice. Conseguentemente l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002.

5. Europe Economics ha avviato in data 23 gennaio 2004 l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'Allegato 11 del Codice.

7. In data 31 marzo 2004, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 del Codice, formula, con la presente proposta, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

(2) La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione

(2.1) Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa

9. Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenza dei mercati dei servizi di telefonia sia un parametro adeguato per stabilire se l'onere connesso con gli obblighi di servizio universale sia giustificato o meno.

10. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale raggiunto negli anni precedenti non fosse diminuito. I risultati dell'analisi hanno mostrato un lieve miglioramento del grado di concorrenza rispetto all'anno 2001. In particolare, la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia è scesa dal 79% del 2001 al 78% nel 2002. A conferma del livello di concorrenza rilevato sul mercato si osserva che i ricavi di interconnessione di Telecom Italia sono aumentati rispetto al 2001 di circa il 16% nonostante le tariffe dei servizi *wholesale* previste nell'Offerta di Riferimento abbiano avuto un complessivo trend decrescente. Infine si è riscontrato che sei operatori interconnessi hanno consolidato la propria posizione di mercato, con una quota di ricavi nel mercato della telefonia vocale superiore all'1%.

(2.2) La sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative.

11. Il Codice delle Comunicazioni prevede all'art.3, comma 2 dell'allegato 11, "*un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.*". Dal meccanismo di ripartizione sono esplicitamente esentati (art. 3, comma 5 dell'allegato 11) esclusivamente le imprese che forniscono reti private ed i fornitori di reti per gruppi chiusi di utenti, di trasmissione dati, di servizi a valore aggiunto e di accesso ad Internet, mentre l'Autorità, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Codice "*può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.*" Appare quindi evidente, dalle previsioni della nuova disciplina, che la contribuzione al fondo del servizio universale, qualora il costo netto venga valutato come "iniquo", è retta da un principio di solidarietà per il quale tutte le imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica al pubblico devono concorrere al finanziamento del costo netto. Da questo meccanismo possono essere esentate, sulla base di una valutazione dell'Autorità, esclusivamente le imprese che non raggiungono determinati livelli di fatturato o nuove entranti nel mercato. L'eventuale esenzione, in tale ultimo caso, viene quindi effettuata sulla base dell'opportunità di non gravare imprese così individuate, suscettibili di avere una situazione finanziaria precaria, di un ulteriore onere. La normativa vigente non prevede quindi l'esclusione dal meccanismo di ripartizione, nemmeno in via potenziale, di specifiche categorie di fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico, quali ad esempio gli operatori di rete mobile. Ad ogni modo, l'Autorità, nelle proprie valutazioni relative all'applicabilità del meccanismo di ripartizione, ha ritenuto opportuno, anche alla luce della recente decisione (che comunque aveva come presupposto una disciplina ora abrogata dal Codice) della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, in merito alla delibera n. 8/00/CIR, accertare l'esistenza di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale mobile e fissa. L'Autorità ritiene comunque che l'analisi di sostituibilità deve essere ricondotta e circoscritta in un contesto attinente con gli obblighi di servizio universale.

12. A tale riguardo, l'Autorità ha proceduto, in primo luogo, a ri-esaminare le relazioni finali dei soggetti incaricati della verifica del calcolo del costo netto per gli anni 2000 e 2001 (rispettivamente le società NERA e Analysys) al fine di considerare, nell'ambito del presente procedimento, le valutazioni dei predetti soggetti in merito alla esistenza di un dato livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile. I soggetti incaricati di controllare il calcolo del costo netto determinano, infatti, il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e fissa, al fine di quantificare i cosiddetti "ricavi di sostituzione" i quali costituiscono una delle voci di ricavo del servizio di telefonia vocale (aree non remunerative) offerto in base agli obblighi di servizio universale.
I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso per esempio a linee telefoniche alternative di amici, di vicini, postazioni di lavoro e telefoni pubblici (aree remunerative adiacenti).

13. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché tali ricavi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità che viene effettuata dal revisore nel corso del controllo del calcolo del costo netto viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare della sostituibilità.

14. Nel 1997 Oftel ha suggerito di stimare i ricavi di sostituzione entro un intervallo compreso tra 0 e 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative e compresa tra 0 e 10% per il traffico entrante. Tali percentuali indicano quindi che, già nel 1997, Oftel riteneva che, al più, solo il 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative, nel caso fossero state disattivate, sarebbe stato sostituito facendo ricorso a linee telefoniche fisse alternative, mentre il rimanente 80% sarebbe stato presumibilmente perso o sostituito da telefonia mobile. Viene pertanto per quell'anno constatata una significativa sostituibilità dei servizi telefonici fissi con i servizi telefonici mobili.

15. In occasione delle verifiche del calcolo del costo netto degli anni 2000 e 2001, NERA e Analysys hanno riscontrato un livello significativo di sostituibilità potenziale tra i servizi di telefonia vocale mobile e fissa per gli utenti presenti nelle aree non remunerative per le quali è stato richiesto un costo netto.

16. In particolare, nell'ambito della verifica del costo netto del servizio universale dell'anno 2000, la società NERA ha quantificato i ricavi di sostituzione nella misura del 10% del traffico uscente e del 5% del traffico entrante. NERA ha evidenziato nella propria relazione sul controllo del costo netto per l'anno 2000, che "*....Tuttavia, una parte delle chiamate che vengono perse quando Telecom Italia 'rete fissa' cessa il servizio (alcune delle quali vengono anche perse da Telecom Italia Mobile), verrebbero ora fatte o ricevute su reti di telecomunicazione mobile (RTM), o perché l'utente cancellato dispone anche di un telefono cellulare, oppure perché una volta che il suo abbonamento alla rete fissa fosse cancellato, l'utente si abbonerebbe a una rete mobile. Alcuni di questi ricavi per abbonamenti e chiamate verrebbero a maturare a favore di Telecom Italia Mobile, contribuendo in modo positivo ai suoi utili*".

17. Relativamente all'anno 2001, la società Analysys ha ridotto la percentuale di traffico uscente e entrante rispettivamente dal 10 al 5% e dal 5 al 1% in ragione della maggiore sostituibilità tra fisso e mobile nelle aree non remunerative. La variazione apportata alla percentuale dei ricavi di sostituzione ha comportato la riduzione del costo netto della telefonia vocale nella misura di 11 miliardi di lire. Il mercato della telefonia è infatti molto cambiato dal 1997 ad oggi e Analysys ha ritenuto che "... *Un modo per tenere in considerazione tale mutamento del mercato potrebbe essere quello di assumere che tutti clienti in aree non remunerative che sono utenti di telefonia mobile non faranno uso della telefonia fissa una volta scollegati. Quindi le percentuali utilizzate da Telecom Italia dovrebbero essere ridotte per tenere conto della penetrazione media della telefonia mobile in Italia durante 2001 (moltiplicando le percentuali per uno meno la penetrazione della telefonia mobile nel 2001). Le nuove percentuali risulterebbero essere il 2% per i ricavi da traffico uscente e l'1% per quelli da traffico entrante*".

18. L'Autorità, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene che il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile sia particolarmente elevato in un contesto di servizio universale e che pertanto risulti, anche sotto questo profilo, giustificata l'applicazione del meccanismo di ripartizione a tutte le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico.

19. Peraltro l'Autorità osserva che gli operatori di rete mobile traggono un evidente beneficio dall'esistenza degli obblighi di servizio universale imposti a Telecom Italia sul servizio di telefonia vocale. Infatti i clienti di Telecom Italia nelle aree non remunerative originano chiamate fisso-mobile che forniscono agli operatori mobili ricavi *wholesale* di terminazione. In modo speculare, clienti degli operatori mobili che effettuano chiamate mobile-fisso terminate nelle aree non remunerative servite da Telecom Italia generano ricavi *retail* per gli stessi operatori di rete mobile. La quantificazione di tali ricavi non è stata effettuata nel corso del procedimento, tuttavia appare ragionevole stimare che tali ricavi possano essere di un ordine di grandezza comparabile con le quote di contribuzione al fondo determinate per gli operatori di rete mobile.

20. Alla luce della analisi riportata al paragrafo 10 l'Autorità rileva che i servizi di telefonia vocale su rete fissa sono soggetti a un grado di concorrenza significativo e consolidato. Tenuto anche conto delle precedenti considerazioni in merito all'esistenza di un significativo livello di sostituibilità, l'Autorità ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresì che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 dello stesso Codice.

21. In relazione al calcolo del costo netto per l'anno 2002, anche la società Europe Economics ha considerato rilevante il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e telefonia mobile. Europe Economics ha quindi confermato le percentuali dei ricavi di sostituzione stimate da Analysys nell'attività di verifica del costo netto 2001. L'implementazione di tali percentuali ha comportato una riduzione del costo netto di circa 3,7 milioni di euro.

(3) L'esenzione dalla contribuzione al fondo

22. L'anno 2002 è stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2002, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'Allegato 11 del Codice.

23. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)
A.1 Si ritengono condivisibili le valutazioni dell'Autorità sul sistema di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale?

(4) La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

24. Telecom Italia ha presentato all'Autorità il 16 giugno 2003 la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi del Capo IV del Codice, sono:

a) Telefonia vocale composta da:
- i) Aree di centrale SL non remunerative;
- ii) Aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative;
- iii) Categorie agevolate di clienti;

b) Telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;

c) Servizio di informazione elenco abbonati.

25. Telecom Italia ha presentato due diversi approcci per il calcolo del costo netto delle aree SL non remunerative. In particolare Telecom Italia ha prospettato, da un lato, un proprio metodo per la definizione della numerosità di aree SL non remunerative e, dall'altro, ha presentato l'approccio di definizione del bacino di aree SL non remunerative adottato dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR.

26. La scelta dell'approccio ha un impatto anche sulla telefonia pubblica in quanto il costo netto è calcolato solo per quelle postazioni telefoniche pubbliche presenti in aree SL remunerative.

27. Il costo netto relativo ai due approcci presentati non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che è stato stimato da Telecom Italia all'interno di un intervallo di valori compreso tra 4,7 e 8 milioni di euro.

28. La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dichiarato da Telecom Italia dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

Tabella 1: Costo netto per l'anno 2002 (valori arrotondati all'euro)

	Fonia vocale approccio 1	Fonia vocale approccio 2	Categorie agevolate	Telefonia pubblica approccio 1	Telefonia pubblica approccio 2	Servizio 12	Totale approccio 1	Totale approccio 2
Costi evitabili	355.786.531	236.494.603	8.770.841	56.823854	59.099 327	103.294.714	52.467.541	407.659.484
Ricavi mancati	240.387.593	152.960.305	0	23.268.432	24.119.844	76.116.239	339.772.264	253.196.388
Costo netto	115.398.938	83.534.298	8.770.841	33.555.423	34.979 483	27.178.475	184.903.676	154.463.096
Capitale incrementale evitabile	810.019.158	548.148.235	26.977.645	69.311.772	71.958.295	7.122.146	913.430.720	654.206.320

Fonte: Telecom Italia Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002

29. Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2002, un'ulteriore voce di costo netto per la telefonia vocale concernente le categorie agevolate di utenti derivante dagli obblighi previsti dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS.

30. Con l'avvio delle attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato delle rettifiche ai valori delle voci di costo netto dichiarati in data 16 giugno 2003. Tali rettifiche derivavano da alcuni errori nell'inserimento dei dati di input da parte di Telecom Italia e dall'eliminazione del "Contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche" pari al 2 per cento dei ricavi fatturati per l'anno 2002. Le correzioni dovute a tali errori hanno richiesto un nuovo calcolo del costo netto il quale è stato il punto di partenza dell'attività di verifica da parte di Europe Economics. Tale costo netto è sintetizzato in tabella. Si noti che Europe Economics ha considerato il solo Approccio 2 di Telecom Italia.

Tabella 2: Costo netto 2002 derivante dalle correzioni presentate da Telecom Italia (Fonte: Europe Economics, Euro/milioni)

	Fonia vocale approccio 2	Categorie agevolate	Telefonia pubblica approccio 2	Servizio 12	Totale approccio 2	Vantaggi di mercato	Totale approccio 2 dopo quantificazione vantaggi di mercato
Costi evitabili	230.7	13.4	75.9	103.0	423.1		
Ricavi mancati	149.9	0	31.3	77.4	258.7		
Costo netto	**80.8**	**13.4**	**44.6**	**25.6**	**164.4**	**6,3***	**158,1**
*Valore medio calcolato da Europe Economics a fini espositivi sulla base dei valori minimi e massimi proposti da Telecom Italia							

31. L'attività di verifica effettuata dalla società Europe Economics ha comportato una serie di rettifiche al costo netto dichiarato da Telecom Italia. Europe Economics ha provveduto inoltre a stimare i vantaggi di mercato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato 11 del Codice.

32. Dalla relazione finale, l'Autorità ha tuttavia rilevato che Telecom Italia, nel corso delle attività di controllo, ha sollevato una serie di obiezioni sulla coerenza di taluni cambiamenti metodologici implementati da Europe Economics sul calcolo del costo netto con le precedenti decisioni dell'Autorità.

33. Più specificatamente, Telecom Italia ha sostenuto che la nuova valorizzazione del capitale impiegato (valore netto di sostituzione) effettuata da Europe Economics, sulla base della vita residua contabile dei cespiti, non è corretta né giustificata se messa in relazione alle verifiche effettuate negli anni precedenti dagli altri revisori del calcolo del costo netto. Il cambio metodologico, infatti, contrasterebbe con la delibera n. 14/02/CIR la quale ha stabilizzato una metodologia di calcolo al fine di "*congelare*", per un periodo di 24 mesi, le aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia può richiedere un costo netto. Telecom Italia ha pertanto richiesto che, così come accettato nel calcolo del costo netto per gli anni precedenti, il valore netto di sostituzione sia calcolato decurtando il valore dei cespiti del 50% e ipotizzando quindi che tali cespiti siano a metà della vita utile contabile coerentemente con il fatto che il soggetto fornitore del servizio universale opera in un ambiente di mercato maturo.
A tale riguardo Telecom Italia ha prodotto uno studio in merito alla vita residua dei cespiti della rete di accesso nella regione Piemonte con il quale si è evidenziato che le aree marginali della regione sono caratterizzate da investimenti infrastrutturali mediamente più giovani rispetto alle aree metropolitane. Ciò dimostrerebbe che l'uso del valore netto di sostituzione a livello nazionale sottostima il reale capitale impiegato da Telecom Italia nelle aree non remunerative.
34. Telecom Italia ha altresì sostenuto che l'utilizzo dell'approccio FCM (Financial Capital Maintenance), per valorizzare le voci di ammortamento, non sia coerente né con la normativa vigente né con le verifiche effettuate dai revisori del costo netto degli anni precedenti.

(5) Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio

(5.1) La proposta di Telecom Italia

35. Telecom Italia ha impiegato la metodologia di calcolo, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002, per identificare *ex-ante* le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale.

36. Il calcolo del costo netto non è stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

37. La determinazione del costo netto ha seguito comunque due diversi approcci, uno basato sulla ricerca delle aree SL effettivamente in perdita all'interno dell'insieme di aree potenzialmente non remunerative individuato da Telecom Italia (Approccio 1) e l'altro sulla ricerca sempre delle aree potenzialmente in perdita, ma in questo secondo caso, all'interno del bacino di aree non remunerative finanziate nel 2001 sulla base della delibera n. 14/02/CIR (Approccio 2).

(5.2) La verifica di Europe Economics

38. L'attività di verifica delle tecniche di calcolo e degli input per il costo netto del servizio di telefonia vocale, è stata operata in due fasi: una prima fase di analisi della documentazione fornita da Telecom Italia e una seconda di verifica dei modelli.

39. Lo scopo della prima fase è stato quello di accertare la ragionevolezza degli algoritmi di calcolo eseguiti da Telecom Italia al fine di identificare il costo netto della fonia vocale sia nelle Aree SL sia nelle Aree Armadio. La seconda fase ha invece permesso di verificare che SusyXP (il software di Telecom Italia per il calcolo del costo netto) eseguisse effettivamente i calcoli verificati sulla documentazione cartacea.

40. A valle dell'attività di verifica, Europe Economics è pervenuta alle seguenti conclusioni generali: (1) Cambiamento di alcune tecniche di calcolo previste dal software SusyXP per l'applicazione delle procedure previste nel documento metodologico; (2) Modifica di alcuni dati di input sebbene tali dati di input sono risultati, in generale, ragionevoli e in linea con quanto descritto nel Documento metodologico di Telecom Italia.

41. I principali cambiamenti apportati da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia vocale sono riportati di seguito:

a) Distinzione del costo unitario della potenzialità dei cavi tra rete primaria e rete secondaria in luogo di un unico costo unitario utilizzato da Telecom Italia;
b) Esclusione dei costi derivanti dai reparti di riserva (linee non attive);
c) Diversa allocazione dei costi di installazione del raccordo d'abbonato;
d) Diversa definizione dell'evitabilità dei costi commerciali in luogo del costo medio per cliente della gestione commerciale come calcolato da Telecom Italia;
e) Diversa definizione dell'evitabilità del costo orario per l'attività di manutenzione;
f) Diversa applicazione del tasso per il disallineamento temporale tra il sostenimento del costo netto di Telecom Italia (31 dicembre di ogni anno) e la data di finanziamento riconosciuta dal Ministero (15 settembre di ogni anno);
g) Utilizzo dell'Approccio 2 adottato dall'Autorità con la delibera n.14/02/CIR, ai fini della determinazione delle aree potenzialmente non profittevoli, come punto di partenza dell'analisi di calcolo, in luogo dell'Approccio 1 proposto da Telecom Italia;
h) Affinamenti dei calcoli concernenti la valutazione delle minusvalenze "efficienti", degli ammortamenti attraverso l'approccio FCM (Financial Capital Maintenance) in luogo del OCM (Operating Capital Maintenance) e del valore netto di sostituzione effettivo rispetto al 50% stimato da Telecom Italia.

42. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics è di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 64,4 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (80,8 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo è quindi pari a 16,4 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale così ricalcolato è pari a 54 milioni di euro.

(6) Il costo netto delle categorie agevolate di clienti

(6.1) La proposta di Telecom Italia

43. Telecom Italia introduce, per l'anno 2002, una voce di costo netto, pari a 13,4 milioni di euro, relativa alle categorie agevolate che ammonta a circa 13,4 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.

44. Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

45. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonché dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale).

(6.2) La verifica di Europe Economics

46. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti: costi di fatturazione; costi di front-end; circolante da canone attivo; ricavi mancati; disallineamento temporale.

47. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di utenti a 3,8 milioni di euro.

(7) Il costo netto della telefonia pubblica

(7.1) La proposta di Telecom Italia

48. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

49. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.

50. L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi che è differenziato a seconda dell'approccio seguito (Approccio 1 e Approccio 2) per il calcolo del costo netto delle aree non remunerative.

51. Dalla relazione finale, l'Autorità ha rilevato che, nel corso dell'attività di verifica, Telecom Italia ha sollevato una questione interpretativa della delibera n. 290/01/CONS in merito al trattamento delle postazioni telefoniche pubbliche identificate come "concentrazioni". In particolare, Telecom Italia ritiene che tali insiemi di apparecchi telefonici non abbiano i requisiti per rientrare nel parco impianti del servizio universale stabilito appunto dalla delibera n. 290/01/CONS. Inoltre in relazione ai criteri quantitativi per la determinazione del numero minimo di impianti da installare, Telecom Italia ha richiesto che gli impianti stradali siano considerati prioritariamente rispetto agli impianti al dettaglio (es. impianti siti all'interno di esercizi commerciali, ecc.).

(7.2) La verifica di Europe Economics

52. I cambiamenti apportati da Europe Economics al costo netto della Telefonia Pubblica hanno riguardato due principali categorie:

a) Applicazione della disciplina della delibera n. 290/01/CONS per ciò che concerne l'identificazione del "parco impianti USO".
b) Cambiamenti relativi all'evitabilità di alcuni costi.

53. In merito alla proposta di Telecom Italia di escludere gli impianti in concentrazioni e di includere gli impianti stradali all'interno del "parco impianti USO", Europe Economics ha ritenuto che tale approccio non è in linea con il dettato della delibera n. 290/01/CONS e ha pertanto proceduto alla quantificazione del costo netto sulla base di una metodologia diversa.

54. In particolare Europe Economics ha sostenuto che la valutazione del costo netto del servizio di telefonia pubblica deve riferirsi alla simulazione del comportamento di un operatore efficiente che dislochi, in maniera ottimale sul territorio, il numero minimo di PTP stabilito dalla delibera n. 290/01/CONS. L'ottimalità della dislocazione degli impianti, nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dalla delibera, deve essere effettuata sulla base del fatto che l'operatore incaricato dovrebbe fornire il Servizio Universale di telefonia pubblica minimizzando la perdita attesa.

55. Oltre tale cambiamento, Europe Economics ha effettuato una serie di aggiustamenti relativi all'evitabilità dei costi concernenti il servizio di telefonia pubblica nel suo complesso.

56. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics hanno comportato una riduzione del costo netto della telefonia pubblica di circa 31,5 milioni di euro rispetto al calcolo presentato da Telecom Italia. Il costo netto è stato quindi valutato in circa 13,1 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia pubblica escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia pubblica così ricalcolato è pari a 9,9 milioni di euro.

(8) Il costo netto del Servizio 12

(8.1) La proposta di Telecom Italia

57. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.

58. L'obbligo di servizio universale si sostanzia nella regolamentazione da parte dell'Autorità del prezzo al dettaglio del Servizio 12. Il costo netto presentato da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 12 risulta pari a circa 27 milioni di euro derivante dalla differenza tra 103 milioni di costi evitabili e 76 milioni di ricavi mancati.

(8.2) La verifica di Europe Economics

59. Europe Economics ha apportato una serie di correttivi alle valorizzazioni dei costi e dei ricavi presentate da Telecom Italia per il Servizio 12. Tali correttivi hanno riguardato: minusvalenze; numero di supervisori; costo del personale; ricavi netti da traffico indotto; disallineamento temporale.

60. L'impatto congiunto dei cambiamenti effettuati da Europe Economics ha comportato l'azzeramento del costo netto del Servizio 12.

(9) I vantaggi di mercato

61. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti è compreso in un intervallo di valori tra 4.7 e 8 milioni di euro. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

Tabella 3: Stima dei benefici indiretti proposta da Telecom Italia per l'anno 2002

Benefici indiretti	**Anno 2002 euro/mil.**	Anno 2001 euro /mil.	Anno 2000 euro/mil.
1) Fedeltà al marchio	**1.5***	0	0
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto *mailing*	**1.7***	3,0	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto *telefoni pubblici*	**3.1***	1.5	5,9
4) Database cliente	**0**	0	0
5) Presenza diffusa	**0**	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	**0**	0	0
Totale	**6,3***	4,5	10,1

* A fini puramente espositivi Europe Economics ha riportato dei valori intermedi rispetto all'intervallo di valori presentati da Telecom Italia

Fonte : Europe Economics

62. L'attività di verifica di Europe Economics ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. L'impatto degli aggiustamenti di Europe Economics è sintetizzato nella tabella seguente e motivato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

Tabella 4: Valutazione dei vantaggi di mercato degli obblighi di servizio universale del 2002

Benefici indiretti	**Europe Economics 2002 – euro/Mil.**
1) Fedeltà al marchio	**24,7**
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto mailing	**1,8**
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	**2,4**
4) Database cliente	**0**
5) Presenza diffusa	**0**
6) Effetto del ciclo di vita	**0**
Totale	**28.8**

Fonte : Europe Economics

Europe Economics ha infine ritenuto opportuno attribuire le voci dei vantaggi di mercato all'interno di ogni servizio che ha generato i benefici stessi e per il quale è stato dichiarato un costo netto. Nella tabella di seguito sono riportati gli importi dei vantaggi di mercato attribuiti a ciascun servizio.

Tabella 5: Attribuzione dei vantaggi di mercato ai differenti servizi

€ milioni	Fedeltà al marchio	Valore pubblicitario mailing	Valore pubblicitario PTP	**Totale**
Fonia vocale	24,7	1,8	0,6	**27**
Telefonia Pubblica	0	0	1,8	**1,8**
Categorie agevolate	0	0	0	**0**
Servizio 12	0	0	0	**0**
Totale	24,7	1,8	2,4	**28,8**

Fonte: Europe Economics

63. L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono sintetizzati nella tabella sottostante.

Tabella 6: Risultanze della verifica del calcolo del costo netto dell'anno 2002 di Europe Economics (Euro/milioni)

	Telecom Italia Approccio 2	**Europe Economics**			**Europe Economics (Senza cambiamenti metodologici)**
		Costi Evitabili	Ricavi Mancati	Costo netto	Costo Netto
Fonia Vocale	**80,8**	189,6	173,1	**16,4**	**54**
Telefonia Pubblica	**44,6**	28,2	15,2	**13,1**	**9,9**
Categorie Agevolate	**13,4**	0	3,8	**3,8**	**3,8**
Servizio 12	**25,6**	n.a	n.a	**0**	**0**
Benefici Indiretti (Imputati)**	**(6,3)***	n.a	n.a	**(18,3)****	**(28,8)**
Totale	**158,1**			**15**	**38,8**

* TI non ha presentato una media dei risultati totali dell'analisi dei benefici indiretti; il valore indicato è stato riportato da Europe Economics esclusivamente a fini espositivi
** Europe Economics ha valutato i vantaggi di mercato in 28,8 milioni di euro. Europe Economics ha ritenuto opportuno attribuire le varie voci di vantaggi di mercato ai relativi servizi che generano un costo netto. I benefici indiretti attribuibili alla telefonia vocale sono superiori del costo netto della fonia vocale per un ammontare pari a 12,4 milioni di euro. Tale ammontare non può essere nuovamente attribuito ad altre voci di costo netto.

64. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Più in particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo in merito al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in modo disaggregato l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella tabella 10.4 della relazione finale e riportati nell'ultima colonna a destra della tabella 6.

(10) L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale

65. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere il finanziamento da parte di terzi operatori per il costo netto di un determinato servizio, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse stato soggetto all'obbligo di fornitura.

66. Europe Economics ha ritenuto, sulla base del principio dell'evitabilità dei costi, di computare all'interno del costo netto del servizio universale anche i costi amministrativi sostenuti da Telecom Italia per effettuare il calcolo del costo netto stesso e i costi relativi al disallineamento temporale tra la data di sostenimento del costo netto e la data di ricevimento del finanziamento da parte del Ministero delle Comunicazioni. Il valore di tali costi, determinato in relazione all'approccio seguito da Europe Economics per il calcolo del costo netto, ammonta a circa 1,2 milioni di euro. Nel caso della quantificazione del costo netto senza cambiamenti metodologici gli stessi costi ammontano a 1,8 milioni di euro.

67. I costi amministrativi di calcolo e il tasso di interesse per il disallineamento temporale riguardano tutti i servizi per i quali Telecom Italia dichiara un costo netto. I soggetti incaricati della verifica del calcolo del costo netto degli anni, 2000, e 2001 (NERA e Analysys) non hanno mai considerato pertinenti tali voci di costi.

68. L'Autorità ritiene che tali tipologie di costi debbano essere considerate come un onere a carico dei soggetti fornitori del servizio universale qualora intendano richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto. Peraltro l'art. 5 dell'Allegato 11 del Codice, concernente il calcolo del costo netto, fornisce il dettaglio delle voci di costo ammissibili al costo netto di un determinato servizio, tra le quali non figurano né i costi amministrativi relativi al calcolo né i costi per gli interessi dovuti a Telecom Italia a causa del disallineamento temporale determinato tra l'altro dalle prescrizioni previste dallo stesso Allegato 11.

69. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità non ritiene giustificate e conformi al dettato normativo le valutazioni di Europe Economics concernenti il costo amministrativo per il calcolo del costo netto e il costo per il disallineamento temporale tra la data di sostenimento del costo netto e la data di ricevimento del finanziamento da parte del Ministero delle Comunicazioni.

0.1) L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)

70. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha utilizzato anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative.

71. Telecom ha altresì presentato, sempre nell'ambito della telefonia vocale, il costo netto della fornitura di condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clienti.

72. Europe Economics ha ritenuto di dover apportare una serie di aggiustamenti alle valorizzazioni dei costi e dei ricavi rispetto al costo netto della telefonia vocale presentato da Telecom Italia. In generale le correzioni prodotte da Europe Economics hanno riguardato la ragionevolezza dell'algoritmo di calcolo del costo netto e la verifica degli input utilizzati da Telecom Italia. Più specificatamente, tra i cambiamenti più rilevanti effettuati, Europe Economics ha ritenuto opportuno modificare rispetto al calcolo del costo netto 2001, la metodologia di valorizzazione del capitale impiegato (valore netto di sostituzione), il metodo di valorizzazione degli ammortamenti e infine le minusvalenze "efficienti". Europe Economics ha affinato tali metodi di valorizzazione facendo ad esempio ricorso alla vita residua contabile dei cespiti in luogo di una valorizzazione accettata dall'Autorità negli anni precedenti al fine di stabilizzare la metodologia di calcolo del costo netto.

73. L'Autorità osserva che l'approccio utilizzato da Europe Economics va nella direzione di valutare più puntualmente i dati utilizzati per la stima del costo netto. D'altra parte, tale affinamento appare configurarsi come un cambiamento metodologico che potrebbe contrastare con l'esigenza di stabilizzazione delle aree potenzialmente non remunerative. L'art. 5 della delibera n. 14/02/CIR prevede infatti che il bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale Telecom Italia può richiedere un costo netto per la fornitura del servizio di telefonia vocale, sia predefinito per 24 mesi. L'Autorità ritiene che i cambiamenti di carattere metodologico effettuati da Europe Economics potrebbero comportare una modifica del bacino di aree non remunerative e che tali modifiche potrebbero non essere coerenti con le precedenti decisioni, contravvenendo pertanto alla sopra richiamata esigenza di stabilizzare nel tempo la metodologia di calcolo del costo netto della telefonia vocale. L'Autorità ritiene tuttavia che la valutazione di Europe Economics possa essere considerata come una raccomandazione applicabile per l'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003 nell'ambito della quale potrà essere definita una nuova, complessiva e più puntuale metodologia volta ad accogliere tutte le considerazioni sviluppate dai revisori del calcolo del costo netto, dal 1998 ad oggi.

74. L'Autorità ritiene pertanto che la quantificazione effettuata da Europe Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e aree armadio), escludendo i cambiamenti metodologici, siano giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione 2002 nella misura di 54 milioni di Euro.

75. In merito alle categorie agevolate, l'Autorità ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice delle comunicazioni, il relativo costo netto nella misura stabilita da Europe Economics.

76. L'Autorità ritiene quindi che il costo netto delle aree non remunerative (SL e armadio) quantificato in 54.000.000 di euro e il costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe Economics in 3.800.000 euro sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.

(10.2) L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica

77. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di distribuzione territoriale stabiliti dall'Autorità.

78. Europe Economics ha effettuato delle correzioni concernenti l'evitabilità dei costi e le tipologie di postazioni telefoniche pubbliche costituenti il cosiddetto "parco impianti USO" derivante dalla delibera n. 290/01/CONS.

79. L'Autorità considera le valutazioni effettuate da Europe Economics pienamente giustificate e conformi alla normativa vigente in merito in particolare:

a) alla considerazione dell'intero territorio comunale per il computo delle postazioni telefoniche pubbliche;
b) all'inclusione delle concentrazioni tra le postazioni telefoniche pubbliche previste dalla delibera n. 290/01/CONS;
c) al comportamento di un soggetto fornitore del servizio universale laddove il numero di impianti installati è superiore al numero previsto dai criteri della delibera n. 290/01/CONS;
d) alla re-imputazione dei ricavi;
e) alla evitabilità dei costi del sistema di gestione, della rete intelligente, dei costi commerciali.

80. Il costo netto della telefonia pubblica risultante dall'attività di verifica svolta da Europe Economics è pari a 13,1 milioni di euro per un numero di impianti pari a 42.098, tenuto conto dei cambiamenti metodologici concernenti il valore netto di sostituzione, le minusvalenze "efficienti" e il metodo degli ammortamenti applicati anche al costo netto della telefonia vocale.

81. Coerentemente con l'approccio seguito per il servizio di telefonia vocale, l'Autorità, non ritiene coerente l'implementazione di tali cambiamenti metodologici che, per l'anno 2002, hanno un impatto sul costo netto della telefonia pubblica di circa 3,2 milioni di euro. Escludendo l'impatto economico dei cambiamenti metodologici, il costo netto della telefonica pubblica giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione è così pari a 9,9 milioni di euro.

(10.3) L'ammissibilità del costo netto del Servizio 12

82. L'Autorità ritiene che i correttivi apportati, da Europe Economics, al calcolo del costo netto del Servizio 12 presentato da Telecom Italia siano pienamente giustificati e conformi al dettato normativo.

83. L'Autorità pertanto alla luce delle risultanze dell'attività di verifica svolta da Europe Economics non ritiene ammissibile il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il servizio di informazioni abbonati (Servizio 12).

(10.4) La valutazione dei vantaggi di mercato

84. L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione. D'altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto nell'ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Europe Economics confermano le stime effettuate dalle società Analysys per il costo netto 2001 e della società NERA per il costo netto 2000 e sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale.

Tabella 7 : Valutazione dei benefici indiretti per gli anni 2000, 2001 e 2002 (Euro/Milioni)

Benefici indiretti	**Europe Economics 2002 – euro/Mil.**	Analysys 2001 – euro/Mil.	NERA 2000 euro/Mil.
1) Fedeltà al marchio	**24,7**	25,3	20,4
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto mailing	**1,8**	2,6	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto telefoni pubblici	**2,4**	3,1	5,9
4) Database cliente	**0**	0	0,13
5) Presenza diffusa	**0**	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	**0**	0	1,7
Totale	**28.8**	31,0	32,4

85. L'Autorità comunque osserva che Europe Economics ha inteso attribuire le singole tipologie di vantaggi di mercato a ciascun servizio che ha originato il beneficio stesso e per il quale è stato dichiarato un costo netto.

86. L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica che i vantaggi di mercato stimati da Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 28.840.000 euro e che essi sono afferenti ai differenti secondo l'attribuzione effettuata da Europe Economics nella precedente tabella 5 e sintetizzate nella seguente tabella 8:

Tabella 8 : Vantaggi di mercato attribuiti per servizio

Servizio	Valore ammesso
Telefonia Vocale (aree non remunerative)	**27**
Telefonia vocale (categorie agevolate)	**0**
Telefonia Pubblica	**1,8**
Servizio 12	**0**
Totale	**28,8**

(11) Finanziamento del servizio universale

87. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione 10, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo, di cui all'articolo 4 dell'Allegato 11 del Codice, risulta pari a €.37.222.000. Tale onere comprende il costo netto ammesso dall'Autorità al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale e gli oneri (€. 222.000 IVA compresa) relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione è sintetizzato in tabella.

Tabella 9 : Onere complessivo del servizio universale per l'anno 2002 (Euro/Milioni)

	A Costo netto giustificato ante vantaggi di mercato	**B** Vantaggi di mercato giustificati e attribuiti per servizio	**C** **Costo netto ammesso al meccanismo di ripartizione**
Telefonia vocale (aree non remunerative)	54,0	(27,0)	**27,0**
Telefonia vocale (categorie agevolate)	3,8	0	**3,8**
Telefonia pubblica	9,9	(1,8)	**8.1**
Servizio 12	0	0	**0**
Costi amministrativi e di disallineamento temporale	(1,8)	-	**(1,8)**
Costo di verifica del calcolo	-	-	**0,22**
Totale	-	-	**37,22**

88. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale dell'anno 2002, l'Autorità ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo sulla base delle modalità di calcolo.

89. L'Autorità ha pertanto determinato le seguenti percentuali di contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:

Tabella 10: Quote di contribuzione

Soggetto debitore	*Quota di contribuzione*
Telecom Italia	35,4%
Telecom Italia Mobile	31,4%
Vodafone Omnitel	22,8%
Wind TLC	10,4%
Totali	100,0%

B. Quesiti relativi alla sezione (10).

B.1 Si giudica condivisibile l'orientamento dell'Autorità di non ammettere al meccanismo di ripartizione i costi amministrativi del calcolo e il costo degli interessi per il disallineamento temporale?

C. Quesiti relativi alla sezione (10.1)

C.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative SL e armadio) escludendo i cambiamenti di natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo del costo netto per l'anno 2001) riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?
C.2 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura stabilita da Europe Economics?

D. Quesito relativo alla sezione (10.2)

D.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica escludendo i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

E. Quesito relativo alla sezione (10.3)

E.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di non ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto del Servizio 12 dichiarato da Telecom Italia?

F. Quesito relativo alla sezione (10.4)

F.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di effettuare un'attribuzione dei vantaggi di mercato in funzione del singolo servizio che ha generato i vantaggi stessi seguendo la metodologia di attribuzione adottata da Europe Economics?

G. Quesito relativo alla sezione (11)

G.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di adottare il modello di calcolo di ripartizione del costo netto 2002 e dei relativi oneri di controllo del calcolo del costo netto?

(12) Evoluzione del servizio universale

90. Europe Economics ha ritenuto di suggerire un miglioramento dell'affidabilità dell'esercizio di calcolo del costo netto del servizio universale per gli anni futuri. Europe Economics ha sostenuto che il calcolo del costo netto debba subire delle modifiche di carattere metodologico le quali dovrebbero riguardare principalmente le vite dei cespiti, il costo del capitale, l'utilizzo della metodologia LRIC a costi correnti per la stima del costo netto del SU e la necessità di includere solo costi efficienti.

91. A tale riguardo, Europe Economics ha formulato una raccomandazione all'Autorità affinché, attraverso un processo di consultazione, sia stabilita una metodologia che recepisca le principali questioni in merito al calcolo del costo netto.

92. L'Autorità rileva la necessità di rivedere la metodologia di calcolo al fine di stabilizzare la determinazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale. L'Autorità ritiene quindi che i principali aspetti della metodologia di calcolo possano essere disciplinati, compatibilmente con quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, a valle di un processo di consultazione che coinvolga gli operatori di telecomunicazioni e nell'ambito dell'eventuale verifica del calcolo del costo netto.

H. Quesito relativo alla sezione (12)

H.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di effettuare un processo di consultazione pubblica, volto a stabilire gli aspetti metodologici fondamentali alla base del calcolo del costo netto e nell'ambito della verifica dell'eventuale costo netto?

04A04745

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 26 marzo 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia, con nota del 25 marzo 2004, n. 641/DEL, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 26 marzo 2004 a seguito di adesione del personale allo sciopero generale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 645/04 del 5 aprile 2004, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze datato 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze datato 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 5 maggio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A04938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola, del Gran Premio di Agnano e della Maratona di Roma - Manifestazione 2004 - Estrazione 2 maggio 2004.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola, del gran premio di Agnano e della Maratona di Roma, avvenuta in Roma il 2 maggio 2004.

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie E n. 55246 di € 1.000.000,00 abbinato al Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola;

2) biglietto serie A n. 71805 di € 150.000,00 abbinato al Gran Premio di Agnano;

3) biglietto serie D n. 04139 di € 100.000,00 abbinato alla Maratona di Roma.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie E 55246 € 1.500,00;

2) biglietto serie A 71805 € 1.000,00;

3) biglietto serie D 04139 € 500,00.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433, e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unedovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B.: Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

04A04877

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401107/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77